



COMUNE DI PARTINICO  
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  
UFFICIO PIANIFICAZIONE TRAFFICO

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'AUTORIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI  
Artt. 22, 26 e 27 Cds e Art. 46 Regolamento Esecuzione del CdS**

**Art. 1  
Definizione**

Si definisce passo carrabile l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli, ed è costituito da una interruzione del marciapiedi, o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

**Art. 2  
Autorizzazione**

La realizzazione dei passi carrabili è subordinata all'autorizzazione del Comune, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia, ed alla corresponsione allo stesso di un canone annuale.

**Art. 3  
Requisiti per l'autorizzazione**

I passi carrabili devono essere realizzati conformemente alle prescrizioni del presente regolamento:

- a) debbono essere costruiti con materiali durevoli, di adeguate caratteristiche, e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materiali di qualsiasi natura e lo scolo delle acque piovane sulla sede stradale;
- b) debbono insistere ad una distanza di almeno mt. 12 dalle intersezioni, e, in ogni caso, debbono essere visibili ad una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita sulla strada medesima; in deroga all'art. 46 del Regolamento esecuzione del C.d.S. la distanza minima dalle intersezioni potrà, in casi particolari, essere ridotta a metri 3,00 e l'arretramento

del cancello di cui al comma 3 dello stesso articolo 46 potrà essere richiesto solo in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.

c) debbono poter consentire la rapida immissione dei veicoli alla proprietà laterale e l'accesso ad altre aree laterali destinate allo stazionamento dei veicoli, secondo le norme urbanistiche ed edilizie e soprattutto non impedire, ostacolare o intralciare la fluidità della circolazione stradale;

d) nel caso in cui l'accesso ad un'area laterale sia destinato ad un notevole traffico pedonale oltre che veicolare, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.

## **Art. 4**

### **Tipologie costruttive**

I passi carrabili sono di due tipi: a raso e passo carrabile:

a) a raso realizzato senza opere edili in quanto la quota del marciapiede occupato dal passo carrabile è uguale a quello della zona interna destinata al parcametro dei veicoli;

b) passo carrabile è realizzato con lastre rettangolari di materiale lapideo e voltatesta (elementi d'angolo) che ne definiscono i contorni; la pavimentazione relativa all'area del marciapiede occupata dal passo carrabile è realizzata con materiale uguale a quello del marciapiede (esempio in materiale bituminoso). Può essere previsto che la pavimentazione sia in materiale diverso (ad esempio cubetti di porfido) da quello del marciapiede. Tale accorgimento serve a migliorare la visibilità dello spazio del marciapiede occupato dal passo carrabile, fermo restando il parere obbligatorio e vincolante dell'UTC. Il passo carrabile è realizzato assicurando la continuità del piano del marciapiede indipendentemente dalla tipologia autorizzata.

## **Art. 5**

### **Passi ed accessi carrabili esistenti**

Per i passi e gli accessi carrabili esistenti alla data d'entrata in vigore del presente regolamento, ove già provvisti d'autorizzazione, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2 del C.d.S., possono autorizzarsi, caso per caso, previo parere dei competenti uffici comunali, per le strade di proprietà del Comune, distanze inferiori a quelle fissate dall'Art. 46 comma 2, lettera a) del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

## **Art. 6**

### **Dissuasori di sosta**

A protezione dei passi carrabili sono autorizzati, previa presentazione di richiesta da parte del proprietario corredata da progetto, solamente la segnaletica orizzontale per la dissuasione della sosta (zebrature).

Il costo delle opere e della relativa manutenzione è a totale carico dell'interessato.

Sono espressamente vietati i cosiddetti dissuasori fisici della sosta (come ad esempio fittoni ed archetti).

## **Art. 7**

### **Durata della autorizzazione**

L'autorizzazione del passo carrabile ha la durata di anni ventinove, sempre che permangano le conformità al presente regolamento e non vengano apportate modifiche.

L'autorizzazione decade in caso di trasferimento della proprietà del passo carrabile, sempre che non venga inoltrata istanza di subentro dal nuovo proprietario entro gg. 60 dall'avvenuto trasferimento di proprietà.

Resta valida la facoltà del Comune di avvalersi in ogni momento della revoca nei casi previsti al successivo art. 17.

## **Art. 8**

### **Obblighi per il titolare**

L'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere autorizzate.

Il titolare dell'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare le sezioni dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.

## **Art. 9**

### **Diniego di autorizzazione**

Il Comune può negare l'autorizzazione ai passi carrabili quando ciò comporti pregiudizio per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, ovvero per motivi di pubblico interesse.

## **Art. 10**

### **Procedimento**

Il responsabile del procedimento, nominato nell'ambito del Comando di Polizia Municipale, avrà cura dell'iter procedimentale dall'istruzione della pratica fino alla materiale consegna al concessionario del segnale autorizzativo, compiendo le attività e valendosi dei poteri stabiliti dalle disposizioni di legge in materia e del presente regolamento. Egli dovrà ottenere, previo sopralluogo congiunto, il nulla osta dal competente ufficio dell'UTC, e una volta completata l'istruttoria e rilasciata l'autorizzazione, trasmettere copia della stessa all'ufficio tributi per la determinazione dell'importo dovuto.

Il responsabile del procedimento dovrà curare l'inserimento dell'autorizzazione in apposito registro, indicando numero e data di rilascio ed eventuali annotazioni. Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a

sostenere tutte le spese di sopralluogo e d'istruzione, il cui ammontare sarà fissato con deliberazione della Giunta Comunale da aggiornarsi periodicamente che stabilisce le modalità di versamento e l'importo di eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.

La domanda, in bollo e con allegata una seconda marca da bollo da apporre sulla autorizzazione, dovrà contenere le generalità del proprietario richiedente, il codice fiscale, la sua residenza e il domicilio, le necessarie indicazioni per l'individuazione del locale o dell'area interessata e dovrà contenere inoltre l'esplicita dichiarazione relativamente alle dimensioni del passo carrabile ed alle distanze dalla più prossima intersezione stradale.

L'Ufficio tecnico comunale potrà richiedere un'apposita planimetria nei casi in cui possono sorgere dubbi sulla rispondenza dei dati dichiarati con le norme fissate dal C.d.S. e con le norme edilizie.

Quando la domanda sia presentata da enti, società, istituzioni, associazioni, fondazioni, comitati e simili dovrà risultare la denominazione, la forma associativa, la sede nonché il nominativo delle persone che ne hanno la legale rappresentanza.

Le istanze degli interessati, complete in ogni parte e corredate dagli allegati richiesti, verranno esaminate e decise nel termine di 90 gg.

## **Art. 11**

### **Determinazione e misurazione della superficie del passo carrabile**

La superficie del passo carrabile, espressa in metri quadri, viene calcolata moltiplicando l'ampiezza dell'accesso, nel senso da dove comincia l'alterazione del marciapiedi a dove finisce, per la profondità dell'alterazione stessa, che, per esigenze di semplificazione, sarà convenzionalmente indicata in un metro lineare.

## **Art. 12**

### **Canone dei passi carrabili**

Il titolare della autorizzazione è tenuto al pagamento di un canone annuale la cui entità, calcolata moltiplicando la superficie del passo carrabile per il correlativo importo per metro quadro, verrà determinata dal competente ufficio tributi, secondo quanto previsto dal vigente regolamento TOSAP, cui si rinvia.

La scadenza annuale è fissata al 31 Dicembre di ogni anno.

Per il primo anno il canone dovrà essere versato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, ed in rapporto agli ulteriori mesi interi utili dell'anno in corso.

Per gli anni successivi, il versamento del canone sarà effettuato entro il 30° giorno successivo a quello dell'inizio della annualità corrente.

## **Art. 13**

### **Passo Carrabile di accesso a più proprietà**

Nel caso in cui più proprietà si servono di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari.

## **Art. 14**

### **Concessioni a titolo gratuito**

Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per gli uffici della Pubblica Amministrazione, gli Uffici Giudiziari, le sedi delle Forze di Polizia, le associazioni di volontariato e ai portatori di handicap motorio.

## **Art. 15**

### **Segnale**

I passi carrabili, autorizzati e conformi, sono individuati e contrassegnati da apposito segnale, di cui all'art. 120 del Regolamento di esecuzione e attuazione al nuovo Codice della Strada, figura II/78, rilasciato dal Comune e recante il numero dell'autorizzazione e l'indicazione dell'anno del rilascio, la cui installazione è affidata al titolare dell'autorizzazione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio.

## **Art. 16**

### **Rinuncia**

Il titolare di autorizzazione può avanzare istanza di rinuncia al Comune 90 giorni prima della scadenza annuale.

Ove non vi sia espressa rinuncia all'autorizzazione, il titolare della stessa è tenuto al versamento del canone annuale fino alla scadenza dell'autorizzazione.

## **Art. 17**

### **Revoca**

Il Comune ha la facoltà di revocare le autorizzazioni rilasciate in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sicurezza e fluidità della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

L'autorizzazione può essere revocate, altresì, senza alcun diritto di restituzione del canone già versato, nei seguenti casi:

- per reiterate inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento;
- per il mancato pagamento del canone annuale, entro 60 gg. dalla scadenza annuale, previa diffida formale alla regolarizzazione del pagamento.

In ogni caso il titolare è tenuto al pagamento dei canoni annuali già scaduti prima della revoca.

Si ha reiterazione quando il titolare dell'autorizzazione viola, nell'arco di 2 anni, due delle disposizioni contenute nel presente regolamento, ovvero nel provvedimento autorizzatorio. Ai fini della reiterazione non vengono considerate le violazioni per le quali è stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

### **Art. 18**

#### **Adempimenti in caso di revoca o di rinuncia**

Nel caso di rinuncia o revoca, il titolare dell'autorizzazione dovrà restituire il segnale ed il relativo provvedimento e predisporre il ripristino, a proprie cura e spese, della strada e delle sue pertinenze, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento in caso di revoca, e dalla data di ricezione in caso di rinuncia, nel rispetto, anche, di eventuali prescrizioni dettate dall'UTC.

In caso di inadempienza, si provvederà d'ufficio, previa ripetizione degli oneri sostenuti dal Comune.

### **Art. 19**

#### **Provvedimenti e sanzioni**

Tutti coloro che realizzino o mantengano passi carrabili senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento sono assoggettati alle specifiche sanzioni previste dall'art. 22 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992.

In caso di violazione delle altre prescrizioni contenute nel presente regolamento, e nel provvedimento autorizzatorio, i titolari delle autorizzazioni sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

### **Art. 20**

#### **Norma di prima applicazione**

Le specifiche autorizzazioni dei passi carrabili rilasciate da questa amministrazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono considerate, in deroga al comma 1 dell'art. 19, conformi allo stesso, fermo restando che esse saranno assoggettate alla disciplina in esso prevista.

### **Art. 21**

#### **Norma finale di rinvio**

Per quanto non espressamente indicato e previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto dal D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché alle vigenti disposizioni in materia.